

**TRIBUNALE DEL LAVORO
BOLOGNA**

**Ricorso d'urgenza ex art. 669 bis e ss cpc
con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc**

* * *

Proposto da:

La sig.ra **ELISA ZABINI**, nata a Bologna il 2.7.1978, residente in Bologna, Via San Felice 38/5 (cf **ELISA ZABINI**), rappresentata ed assistita dall'avv. Domenico Lavermicocca (LVRDNC62S10L049W), con studio in Bologna, via D'Azeglio n. 27 (PEC domenico.lavermicocca@ordineavvocatibopec.it o in alternativa fax 051.5884746), e disgiuntamente dall'avv. Claudio Moscati (MSCCLD 64H04A944Z), elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Bologna Via Savenella n. 2, come da procura speciale apposta in calce al presente atto ex art 83 cpc. Le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate al n. fax 051/3391495 e/o PEC – [avvclaudiomoscati @ ordineavvocatibopec.it](mailto:avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it).

contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro in carica
 - **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del suo legale rappresentante p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna** in persona del suo legale rappresentante p.t.;
- tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna- via Testoni 6 – PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

nonché, ove occorrer possa, nei confronti dei potenziali controinteressati

docenti inseriti nelle graduatorie per l'accesso al ruolo nell'Ambito Territoriale di Bologna con preferenza espressa per l'assegnazione per l'a.s. 2025/2026 presso l'Istituto Comprensivo 19 di Bologna - Longhena

in punto, previa concessione di provvedimento cautelare relativo

- all'accertamento, nel merito della vertenza, del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la preferenza/precedenza per l'anno 2025-2026 dell'assegnazione in ruolo presso l'**I.C. 19 "Longhena" di Bologna**, attesa la documentata certificazione ex L.n. 104, art. 3, comma 3 e la necessaria assistenza della sorella della ricorrente, sig.ra Elena Zabini residente in Bologna, via San Felice;



- alla disapplicazione dell'atto in data **19.7.2025 (doc. n. 1)** con cui il MIM – INFORMATIZZAZIONE NOMINE IN RUOLO, ha assegnato la sig.ra Zabini per la docenza 2025-2026 presso **“la sede BOEE81401P - E. DE AMICIS I.C. ANZOLA EMILIA”**, senza accogliere la preferenza/precedenza indicata presso **l'I.C. 19 “Longhena” di Bologna**, e di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso al provvedimento di mancata valutazione della preferenza richiesta e documentata con ogni conseguente pronuncia di condanna e con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni.

PREMESSA IN FATTO

1. La professoressa Zabini, a seguito del concorso pubblico ordinario n. 498/2020, è risultata idonea e inserita in graduatoria di merito per l'assegnazione come docente di ruolo, con *l'individuazione per l'assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso EEEE - SCUOLA PRIMARIA sulla provincia di BOLOGNA (BO) (docc. nn. 2, 2 bis, 2 ter).*

A seguito di ciò veniva formulata dalla ricorrente, con modulo inviato via *piattaforma Polis - istanze online (doc. n. 3)*, una **richiesta di precedenza** con riguardo all'assegnazione della sede per l'immissione in ruolo nell'a.s. 2025-2026, atteso quanto allegato con riguardo alla certificazione legge n. 104/92 art. 3 comma 3 relativa alla sorella della ricorrente, la sig.ra Elena Zabini, **residente in Bologna via S. Felice n. 38/5**, affetta sin dalla nascita da una disabilità 100% (**doc. n. 4, 4 bis, 4 ter**) e di cui la ricorrente si deve occupare giornalmente veniva quindi chiesta l'assegnazione presso l'Istituto **I.C. 19 “Longhena” di Bologna**.

2. Il **giorno 17 luglio 2025** alle 18:18 dal sito [<noreply@istruzione.it>](mailto:noreply@istruzione.it) perveniva la seguente comunicazione (**doc. n. 5**):

“Gentile ELISA ZABINI,

la procedura di ESPRESSIONE PREFERENZE SEDE è andata a buon fine.

Al fine di consentirLe un'ulteriore verifica e la conservazione dell'istanza presentata, Le inviamo, in allegato, il modello in formato pdf.

Qualora dalla verifica emergesse che talune informazioni sono state trasmesse in maniera non corretta, La invitiamo a:

- accedere nuovamente all' applicazione,*
- effettuare l'annullamento dell'inoltro,*
- modificare i dati precedentemente trasmessi,*
- procedere con un nuovo inoltro in sostituzione del precedente, purché entro il termine ultimo di presentazione domande, fissato alle ore 11:00 del 18/07/2025 11:00”.*

3. Il **giorno 18 luglio 2025** al termine della procedura di ordinamento delle preferenze di sede - inviate via piattaforma Polis - istanze online, la segreteria dell'Ufficio scolastico



provinciale dell'ER formulava alla ricorrente **un messaggio vocale** con cui si comunicava che la documentazione era incompleta, **senza indicare di quale documento si trattasse, e che non veniva quindi accolta la domanda di preferenza.**

La ricorrente tentava immediatamente di contattare la segreteria per avere una precisazione, **senza esito.**

4. Ciò nonostante, il medesimo **18 luglio 2025 alle 17:47**, la sig.ra Zabini dalla propria email <elizabini5@gmail.com> (**doc. n. 6**) scriveva all'istituto provinciale la seguente comunicazione:

"Buongiorno,

Sono Elisa Zabini e ho inoltrato ieri allego documentazione relativa alla disabilità del 100% di mia sorella, Elena Zabini, per poter usufruire della legge relativa come inserito in istanze online per assegnazione sede.

*Allego anche qui la documentazione **relativa alla gravità della disabilità totale di mia sorella, ovvero tetraparesi spastica dalla nascita, dovuta a sofferenza neurologica cerebrale, la gravità della disabilità è totale e non è mai stata modificata**, motivo per cui ho inviato il documento originale.*

Allego anche la pensione di invalida al 100% con relativo codice.

Attendo una gentile conferma di lettura".

5. La richiesta rimaneva senza esito e il giorno dopo, in data 19.7.2025 (**doc. n. 1**) veniva comunicata dal MIUR in modo informatico ed automatico, da *informatizzazione nomine in ruolo*, l'assegnazione della ricorrente nella sede presso cui svolgere la docenza per l'anno 2025-2026, come di seguito:

"Gentile ELISA ZABINI,

*la presente per comunicarLe che, con riferimento all'individuazione per l'assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso EEEE - SCUOLA PRIMARIA sulla provincia di BOLOGNA (BO), **Le e' stata assegnata la sede BOEE81401P - E. DE AMICIS I.C. ANZOLA EMILIA** dove la S.V. si presenterà per l'assunzione di servizio.*

Le ricordiamo che dovrà comunicare la sua volontà di ACCETTARE o RINUNCIARE al suddetto incarico cliccando sul link riportato di seguito entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini sopra indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito".



Successivamente, in riscontro, la ricorrente accettava l'assegnazione come risulta dalla successiva comunicazione, ovviamente allo scopo di non incorrere nella automatica rinuncia alla nomina e conseguente decadenza dall'incarico (**doc. n. 7**).

6. Atteso il mancato riscontro della richiesta di modifica dell'assegnazione, considerato quanto documentato in merito al diritto di preferenza ex art. 8 CCNI, in **data 24/07/2025 (doc. n. 8)** la ricorrente nuovamente scriveva all' **Ufficio scolastico Provinciale di Bologna**, quanto segue:

"Spett.le Ufficio,

mi chiamo Elisa Zabini, nata a Bologna il 02/07/1978, docente di scuola primaria, immessa in ruolo a partire dall'a.s. 2025/2026 su posto comune.

*Con la presente, **intendo segnalare la mancata considerazione della mia richiesta di precedenza ai sensi dell'art. 8 del CCNI Mobilità annuale**, presentata regolarmente attraverso la piattaforma Istanze Online*

In particolare, al termine della procedura di inoltro della domanda, sono stata contattata tramite messaggio in segreteria dalla Vostra sede, con comunicazione in cui mi si informava del mancato completamento della documentazione allegata alla domanda.

Tuttavia, al momento della ricezione della suddetta comunicazione, la piattaforma non permetteva più l'inserimento né la modifica degli allegati, impedendomi di integrare quanto necessario nei tempi tecnici previsti.

*Con la presente, **allego nuovamente in formato completo la documentazione comprovante il mio diritto alla precedenza, in quanto:***

- **Presto assistenza continuativa, prevalente ed esclusiva a mia sorella, riconosciuta con disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992) e con invalidità al 100%;***
- **Entrambi i nostri genitori risultano ultrasessantacinquenni e non in grado di garantire un'assistenza adeguata;***
- **Tale assistenza è documentata attraverso le dichiarazioni e certificazioni allegate alla presente.***

*Chiedo, pertanto, che venga riconosciuto il mio diritto alla precedenza ex art. 8 CCNI, e che la mia richiesta venga riesaminata, al fine di poter essere assegnata **presso l'I.C. 19 "Longhena" di Bologna**, istituto dove ho prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici, e dove ho maturato un'esperienza significativa e continuità didattica".*

Anche tale richiesta è rimasta senza riscontro !

Tutto ciò premesso, in merito al presente ricorso si formulano i seguenti motivi.



1. Erroneo presupposto di fatto, evidente contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

1.1 Come riportato in fatto e come documentato, Il **giorno 17 luglio 2025** dal sito <noreply@istruzione.it> (**doc. n. 5**) perveniva alla ricorrente la comunicazione da cui risultava che **“la procedura di ESPRESSIONE PREFERENZE SEDE è andata a buon fine”**.

Quindi, dalle parole usate risulta evidente che la ricorrente, per l'anno scolastico 2025-2026, come richiesto, era stata assegnata presso la sede di **I.C. 19 “Longhena” di Bologna, istituto dove peraltro ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici**, per la quale aveva espresso la preferenza al fine di poter assistere la sorella affetta dalla nascita da un grave e certificato handicap 100 %, come da richiesta di *fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 per assistenza a persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, in qualità di .. Fratello/Sorella di Elena Zabini “*(**doc. n. 3**).

Ciò in quanto era stata evidentemente valutata e considerata la documentazione relativa alla disabilità della sorella della ricorrente certificata ai sensi della legge n. 104, art. 3 comma 3 (**doc. n. 4, 4 bis e 4 ter**), atteso che la stessa è affetta **dalla nascita** da tetraparesi spastica, dovuta a sofferenza neurologica cerebrale, con una gravità della disabilità totale e che non è mai stata modificata, che non può camminare e si muove solo in carrozzina, con genitori ultra sessantacinquenni con personali problemi di salute.

1.2 Risulta pertanto contraddittoria, oltre che immotivata, e quindi illegittima, in assenza di una formale comunicazione da cui risultasse una carenza documentale, **il mancato accoglimento della richiesta di preferenza/precedenza formulata, contraddetta dalla comunicazione pervenuta**, non potendo certo ritenere che, in considerazione del rispetto dei principi e delle formalità prescritte dalla L.n. 241.1990, possa avere valore una telefonata registrata sul cellulare !

Quindi è illegittima la successiva comunicazione con la quale, *“con riferimento all'individuazione per l'assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso EEEE - SCUOLA PRIMARIA sulla provincia di BOLOGNA (BO), Le e' stata assegnata la sede BOEE81401P - E. DE AMICIS I.C. ANZOLA EMILIA”*, in palese contrasto con la preferenza/precedenza espressa con il modulo depositato **presso l'I.C. 19 “Longhena” di Bologna**.

1.3 Risulta pertanto erronea l'assegnazione comunicata con l'atto gravato per il motivo argomentato e documentato.



2. VIOLAZIONE DI LEGGE, per violazione della legge 104/2022. Erroneo presupposto di fatto, evidente contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione

2.1. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le *“Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28”*, per il **“PERSONALE DOCENTE”**, all’art. 8 regola le **“Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria”** (doc. n 9).

In particolare al punto **“IV. ASSISTENZA”** è previsto che la precedenza nell’assegnazione della sede scolastica deve essere riconosciuta anche a docenti i quali si trovino nella seguente condizione di assistenza a:

“m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità”.

La norma prevede che:

- *“La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001”.*

In relazione ai punti g), h), i), l), m), **m-bis)**, n):

- **la situazione legittimante il diritto a beneficiare della precedenza deve essere documentata per l'a.s. 2025/26 secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025..... I requisiti debbono sussistere alla data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.**

In relazione ai punti g), h), i), **m-bis)** ed n):

- **la precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata dal soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.**

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. ...”.



2.3 La situazione relativa alla ricorrente rientra esattamente in quanto indicato e prescritto da tale disposizione atteso che, come documentato:

- è stato inviato il modulo via piattaforma Polis - istanze online (**doc. n. 3**) con la richiesta di precedenza con riguardo all'assegnazione della sede di lavoro per l'immissione in ruolo nell'a.s. 2025-2026;

- la sorella di nome Elisa ha una certificazione ex art. 104, art. 3 comma 3, che prevede ***l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale***, in quanto è affetta da una grave ***disabilità totale, ovvero tetraparesi spastica dalla nascita, dovuta a sofferenza neurologica cerebrale, con la gravità della disabilità è totale e non è mai stata modificata*** (docc. nn. 4, 4 bis e 4 ter).

- con la comunicazione in **data 18 luglio 2025 (doc. 6)** e ancora in **data 24 luglio 2025 (doc. n. 8)** la ricorrente come nella iniziale richiesta formulata nel modulo di iscrizione inviato on line (**doc. n. 3**) nuovamente inviava in formato completo ***“la documentazione comprovante il mio diritto alla precedenza, in quanto:***

- ***Presto assistenza continuativa, prevalente ed esclusiva a mia sorella, riconosciuta con disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992) e con invalidità al 100%;***

- ***Entrambi i nostri genitori risultano ultrasessantacinquenni e non in grado di garantire un'assistenza adeguata;***

- ***Tale assistenza è documentata attraverso le dichiarazioni e certificazioni allegate alla presente.***

In allegato a tale comunicazione del 24.7.2025 veniva altresì inviata la **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (doc. n. 10)**.

Pertanto il presupposto per la preferenza della sede dove svolgere la docenza per l'anno 2025-2026 è stata indicata e documentata dalla ricorrente, come previsto dall'**art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025**, recante ***“ Documentazione a corredo delle domande”***, per il quale:

“1. Sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'irricevibilità delle domande”.

2.4 L'erroneità dell'assegnazione della sede differente da quella indicata dalla ricorrente per assistere la sorella affetta da grave handicap viene riconosciuta dalla giurisprudenza secondo cui ***“Al ricorrente deve essere garantita la sede più vicina alla residenza del titolare della 104/92. L'amministrazione è tenuta a procedere in tal senso assegnando una sede tra quelle ove risultino posti vacanti e disponibili da assegnare al docente”.***



Il diritto a godere della precedenza per quanti hanno la 104, che è stato dichiarato anche dalla Corte Costituzionale, consente a quanti non hanno avuto precedenza nella scelta della sede di rivolgersi al Giudice per ottenere la giusta considerazione.

In base alla **legge 104/92** i lavoratori diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro. **Ai sensi degli art. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992 la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede.**

2.5 Se anche per le disposizioni relative all'anno di prova contenute nell'articolo 13 del D.lgs. 59/2017, nel DM n. 226/2022 e nel più recente DM n. 158/2024, i docenti che vengono assunti a tempo indeterminato devono affrontare un anno di prova presso la scuola in cui hanno ricevuto l'incarico e questo periodo è essenziale per ottenere la conferma definitiva del ruolo, peraltro occorre considerare la normativa sopra riportata volta alla tutela del diritto alla salute di una persona disabile, di cui si occupa la docente, che non deroga ma consente una applicazione integrata delle suddette regolamentazioni.

Per cui l'assegnazione presso la sede indicata nella preferenza/precedenza consente di svolgere l'anno di prova presso l'**I.C. 19 "Longhena" di Bologna**, in tal modo coordinando ed integrando la necessità di assistenza alla sorella della ricorrente, affetta da handicap totale, dalla nascita, con certificazione ex L. n. 104.1992 art. 3, comma 3.

La Legge 104 è una norma speciale e quindi idonea a derogare alla permanenza nella prima sede di assegnazione, come deciso dall'ordinanza della Cassazione (la numero 6159 del 16 gennaio/1 marzo del 2019) che si è pronunciata proprio sul diritto di un genitore o del familiare lavoratore *«che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato»* di scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

La ratio della norma è **«quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso»** e come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 9201/2012 e ribadito nella sentenza n. 25379/2016, nel bilanciamento degli interessi **devono essere prioritariamente valorizzate le esigenze di assistenza e cura del familiare disabile**, al fine di salvaguardare condizioni di vita accettabili per la persona con disabilità.

2.6. Ne consegue l'erroneità dell'atto di assegnazione che non ha tenuto conto della preferenza/precedenza espressa dalla ricorrente in conseguenza della documentata disabilità della sorella, a cui deve dedicare **«una assistenza permanente, continuativa e globale»**, per violazione di legge e per il motivo argomentato e documentato.



2.7. Si aggiunga infine, fermo quanto appena esposto, che l'amministrazione, a fronte di un vago messaggio vocale con il quale si comunicava una pretesa mancanza documentale (senza peraltro specificare quale), nulla ha fatto per chiarire la circostanza, violando palesemente le norme inerenti il procedimento amministrativo di cui si tratta, che impongono all'amministrazione stessa, anche nei termini del c.d. "soccorso istruttorio", a sanare una eventuale difformità per il buon esito del procedimento stesso.

PQM

La signora ELISA ZABINI, con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento dell'amministrazione, e quindi di riassumere nel merito la presente vertenza al fine di vedersi accolte in via definitiva le conclusioni qui di seguito anticipate:

I) Accertare e dichiarare in via definitiva, per i motivi tutti di cui in atti, e previa disapplicazione dell'atto in data 19.7.2025 con cui è stata assegnata alla sig.ra Zabini per la docenza 2025-2026 presso **"la sede BOEE81401P - E. DE AMICIS I.C. ANZOLA EMILIA"**, l'assegnazione in ruolo nella sede indicata nella preferenza/precedenza presso **l'I.C. 19 "Longhena" di Bologna**.

II) conseguentemente condannare e/o ordinare, alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione/rettifica della assegnazione in ruolo avvenuta presso l'istituto presso **"la sede BOEE81401P - E. DE AMICIS I.C. ANZOLA EMILIA"**, comunicata con atto in data 19.7.2025 da parte del MIUR, con l'assegnazione in ruolo presso **l'I.C. 19 "Longhena" di Bologna**

ricorre

preliminarmente avanti all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché quest'ultimo, per i motivi di cui in atti e, nel caso, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti presupposti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso, **in via cautelare e di urgenza** ai sensi dell'art. art. 669 sexies cpc, ed assunte ove occorra sommarie informazioni:

- con decreto inaudita altera parte, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero

- con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, ex art. 700 cpc, ritenuta anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico della ricorrente e della sorella affetta da handicap 100 % certificato ex L.n. 104.1992 per i motivi di cui in atti,

VOGLIA

a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:



- procedere alla correzione/rettifica della assegnazione in ruolo presso l'istituto presso **“la sede BOEE81401P - E. DE AMICIS I.C. ANZOLA EMILIA”**, pubblicata con atto in data 19.7.2025 da parte del MIUR,
- emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'assegnazione presso **l'I.C. 19 “Longhena” di Bologna** al fine di consentire alla ricorrente, ai sensi dell'art. 8 CCNI di poter assistere la sorella affetta da handicap 100 % certificato ex L.n. 104.1992.
- b)** in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.
- c)** Con vittoria di spese e competenze del procedimento cautelare.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'DELLA NOTIFICAZIONE

EX ART. 151 CPC

I sottoscritti avv.ti Domenico Lavermicocca e Claudio Moscati, difensori nel ricorso di cui in epigrafe della signora Elisa Zabini come da procura allegata al ricorso,

premesso che

- il giudizio ha ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la correzione/rettifica delle graduatorie per l'accesso al ruolo, relativamente alla classe di concorso EEEE scuola Primaria, nell'Ambito Territoriale di Bologna con preferenza espressa per l'assegnazione per l'a.s. 2025/2026 presso l'Istituto Comprensivo 19 di Bologna - Longhena e ciò al fine di consentire alla predetta di poter concorrere alla assegnazione in detto istituto scolastico per i motivi di cui in atti;
- nella predetta classe di concorso sono inseriti altri docenti che potrebbero potenzialmente vantare una posizione di controinteresse con quello della attuale ricorrente rispetto alla attribuzione del posto di assegnazione oggetto della suddetta procedura;
- ai fini dell'eventuale e ritenuta necessità della integrazione del contraddittorio, il suesteso ricorso cautelare deve essere notificato ai docenti controinteressati e cioè coloro i quali sono interessati per l'anno scolastico 2025/2026, relativamente alla classe di concorso EEEE scuola Primaria nell'Ambito Territoriale di Bologna con preferenza espressa per l'assegnazione presso l'Istituto Comprensivo 19 di Bologna – Longhena, e ciò in ragione del fatto che la notifica in questione nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'incerto numero dei destinatari considerato che, la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi similari a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata (cfr. per tutte TAR Lazio nn. 176, 177, 178 e 179 del 2009), e che in tale senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici



ordinari, riconoscendo esplicitamente che: “... l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nella apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto ...” (cfr. Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito del MIUR – e così moltissime altre);

- tale forma di notifica ad oggi è sistematicamente autorizzata dal Giudice Ordinario e Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive
- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale competente ove istituito il servizio

tutto ciò premesso i sottoscritti avv.ti Domenico Lavermicocca e Claudio Moscati svolgono

ISTANZA

affinché l’ill.mo Giudice adito, solo ove sia ritenuta la effettiva necessità di disporre la chiamata in giudizio del personale docente inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nella presente controversia;

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso del ricorrente e del provvedimento di fissazione di udienza:

- 1) agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti appartenenti alla classe di concorso EEEE scuola Primaria nell’Ambito Territoriale di Bologna con preferenza espressa, per l’anno scolastico per l’assegnazione presso l’Istituto Comprensivo 19 di Bologna – Longhena tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, nella parte dello stesso all’uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza, di foglio informativo recante l’autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell’udienza cautelare e di merito;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un’unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara che il contributo unificato, stante il valore



indeterminato della vertenza, viene individuato ed attestato nell'importo di euro 259.

Con la sottoscrizione dell'atto si dichiara che le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate a mezzo Pec all'indirizzo:

- avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it. o in alternativa al n. fax 051/3391495.
- domenico.lavermicocca@ordineavvocatibopec.it. o in alternativa al fax 051.5884746.

Si producono i seguenti documenti:

1) Atto in data 19.7.2025 con cui la sig.ra Zabini per la docenza 2025-2026 è stata assegnata presso *"la sede BOEE81401P - E. DE AMICIS I.C. ANZOLA EMILIA"*

2) Decreto Direttoriale 421/2023

2 bis) Avviso prot 28297_2025

2 ter) allegato 1 prot 28297_2025

3) Copia modulo inviato via piattaforma Polis - istanze online, con allegati

4), 4 bis) e 4 ter) Copia certificazione legge n. 104/92 art.3 comma 3 relativa alla sorella della ricorrente, la sig.ra Elena Zabini

5) Copia email in data 17 luglio 2025 alle 18:18 dal sito <noreply@istruzione.it>

6) Copia della e.mail in data 18 luglio 2025 alle 17:47 della sig.ra Zabini

7) Copia Accettazione assegnazione sede

8) Copia della e.mail in data 24/07/2025 della sig.ra Zabini

9) CCNI Mobilità

10) Dichiarazione sostitutiva 24.7.2025

Bologna, 1.9.2025

(avv. Claudio Moscati)

(avv. Domenico Lavermicocca)

